

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1710-A)

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE RIGGIO)

Comunicata alla Presidenza il 4 febbraio 1982

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 799, recante proroga dei termini di cui agli articoli 1 e 4 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 536, concernente interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro dei Lavori Pubblici

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GENNAIO 1982

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 799, del quale si chiede la conversione con il presente disegno di legge, intende prorogare alcuni termini previsti dal decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, che ha recato interventi a favore dei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala, colpiti nel giugno 1981 da eventi sismici.

In particolare è prorogato al 31 marzo 1982 il termine entro il quale gli aventi diritto ai contributi possono presentare una apposita dichiarazione di rinuncia, optando per l'assegnazione gratuita di un alloggio. È poi prorogato, alla stessa data del 31 marzo 1982, il termine per la presentazione delle

domande di contributo di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge n. 397.

* * *

La 8^a Commissione, nel concordare sulla conversione del decreto-legge n. 799, affidando in tal senso mandato al relatore, ha discusso in ordine alla opportunità di introdurre ulteriori emendamenti alla vigente legislazione per i comuni in questione e per le zone terremotate del Belice.

Accogliendo poi le sollecitazioni del Governo si è convenuto di rinviare all'Assemblea l'eventuale presentazione di emendamenti.

RIGGIO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore VERNASCHI)

27 gennaio 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore D'AMELIO)

26 gennaio 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 799, recante proroga dei termini di cui agli articoli 1 e 4 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 536, concernente interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici.

Decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 799, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 1982.

Proroga dei termini di cui agli articoli 1 e 4 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 536, concernente interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 536, recante interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici;

Ritenuta la urgente necessità di prorogare i termini previsti negli articoli 1 e 4 del citato decreto-legge al fine di eliminare ogni remora all'applicazione delle norme nell'ambito dell'attività di ricostruzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

Il termine di novanta giorni previsto dal secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 536, è riaperto e prorogato fino al 31 marzo 1982.

Articolo 2.

Il termine di centocinquanta giorni previsto dal primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 536, è riaperto e prorogato fino al 31 marzo 1982.

Articolo 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1981.

PERTINI

SPADOLINI — NICOLAZZI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA.